

PROC. N.1926/2019 RGVG

Alla udienza del 9.7.2020, alle ore 11.54, sono presenti, dinanzi al Giudice designato dott. Giuseppe Gustavo Infantini:

l'avv. Maddalena Monica Di Palma, per il ricorrente, chiedendo un breve rinvio per proporre una modifica della proposta di accordo con ipotetica conversione in liquidazione atteso che il Comune di Andria ha reso esecutivo il credito vantato liquidando in parte le somme richieste (nella misura, allo stato, di euro 21.000,00).

E' altresì presente il dott. Vitantonio Disanto, quale OCC, che si riporta alla relazione integrativa depositata, e fa presente che, alla luce del versamento e dell'accordo transattivo con il Comune di Andria, chiede di poter depositare una nuova relazione anche con il giudizio di fattibilità.

E' altresì presente l'avv. Francesco Piccinelli, per la Banca di Andria, che si riporta alla nota già in atti.

Il Giudice

Dato atto, Letti gli artt. 10, 11 e 12 della legge n.3/2012

1. Fissa l'udienza del 15.10.2020, ore 12.00, dinanzi a sé (presso l'Ufficio Fallimentare);

2. ordina, a cura del dott. Vitantonio Disanto, professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012, dal Presidente del Tribunale (con onere di documentarne l'adempimento contestualmente alla predisposizione della relazione integrativa ex art. 12, comma 1, della legge n.3/2012), la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1 (ossia prima dei dieci giorni anteriori alla detta udienza del 15.10.2020), ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta integrativa e del presente decreto;

3. dispone:

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione (salva la revoca del presente decreto in caso di mancata omologazione) diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

4. avverte che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

che i creditori dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi (dott. Vitantonio Disanto), dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima

dell'udienza del 15.10.2020. In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui sia stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori aventi diritto al voto rappresentanti almeno il 60% dei crediti;

che, ove l'accordo venga raggiunto, l'O.C.C. (dott. Disanto) provvederà a trasmettere – nei termini che saranno fissati dal Giudice alla udienza del 15.10.2020- a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmetterà al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

5. stabilisce che la proposta integrativa e il presente decreto siano pubblicati presso il sito istituzionale del Tribunale di Trani, a cura della cancelleria, dopo che il dott. Disanto abbia depositato la relazione integrativa.

6. manda alla cancelleria per la pubblicazione di cui al capo n.4 del presente dispositivo e per la comunicazione del presente decreto: a) all'istante; b) all'Organismo di Composizione della Crisi (dott. Vitantonio Disanto).

Trani, 9.7.2020

Il Giudice designato

dott. Giuseppe Gustavo Infantini



TRIBUNALE DI TRANI

Si certifica che il presente provvedimento, regolarmente depositato in data 9.7.20, è stato immediatamente notificato telematicamente alle parti processuali in data 10.7.20, senza le "certificazioni" del "deposito".

Amoroso app 18.7.20


DIRETTORE
Dott.
A. S. Santangelo

